ATTI 2022 – VII.01.04/6

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO CON PREVALENTE RIFERIMENTO A SERVIZI INFERMIERISTICI

CONTRATTO DI APPALTO TRA

- l'Azienda di Servizi alla Persona "GOLGI – REDAELLI", con sede legale in Milano, Via B. d'Alviano n. 78, Partita IVA n. 04737420150, in seguito denominata Stazione Appaltante, qui rappresentata dal Dirigente dell'Area Appalti, Monitoraggio e Verifica, Dott. Marcello ZACCARO (nato a Roma il 31 gennaio 1963 e domiciliato per la carica in Milano, Via B. d'Alviano n. 78) che agisce in nome dell'Azienda suddetta, in ragione della determinazione del Direttore Generale n. 24 del 10 marzo 2014

e

- la Ditta JOB ITALIA SPA, successivamente denominata Appaltatore, con sede legale in Legnago (VR) alla via A. Benedetti n.4 Part. IVA e C.F. 03714920232, qui rappresentata dal Dott. Leo MARI nato a Città di Castello (PG) il 29/12/1961, residente a Anghiari (AR) CAP 52031, in Viale Pier Paolo Pasolini n. 15 in qualità di Amministratore Unico

PREMESSO

che con Determinazione dirigenziale n. 174 del 12/07/2023 questa Azienda ha affidato il servizio di somministrazione lavoro temporaneo a tempo determinato con prevalente riferimento a servizi infermieristici alla ditta sopra menzionata, con la presente scrittura privata si stipula e conviene quanto segue:

Art. 1 - La Stazione Appaltante, come sopra rappresentata, affida all'Appaltatore, per il quale accetta e si obbliga il prenominato suo rappresentante, il servizio di somministrazione lavoro temporaneo a tempo determinato con prevalente riferimento a servizi

infermieristici;

Art. 2 - Il contratto ha durata di 24 mesi a decorrere dal 10/07/2023.

Qualora le verifiche periodiche sulla qualità del servizio reso diano esito positivo, l'Azienda si riserva la facoltà di procedere alla ripetizione del rapporto contrattuale – che il contraente si impegna ad accettare – alle medesime condizioni e prezzi di gara, fino a massimo 24 mesi.

Alla scadenza del contratto la ditta aggiudicataria – ove richiesto dall'Azienda – è tenuta alla prosecuzione del rapporto, alle medesime condizioni economiche ed operative, per un periodo fino a mesi 6 (sei) o comunque per il tempo necessario all'espletamento della nuova gara.

Art. 3 - L'Appaltatore dichiara di effettuare il servizio in oggetto sulla base dell'offerta presentata in sede di gara ed acquisita agli atti.

Art. 4 - L'ammontare netto stimato del servizio di cui al presente contratto, comprensivo delle eventuali ripetizione e proroga, si indica in € 15.057.882,22 (quindicimilionicinquantasettemilaottocentoottantadue/22).

Art. 5 - La fatturazione e i pagamenti sono regolati dall'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto, qui interamente richiamato.

L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla vigente normativa in materia, anche in caso di subappalto.

Art. 6 - La piena osservanza e l'esecuzione del contratto è assicurata, per tutta la sua durata, dalla garanzia prestata mediante fideiussione assicurativa n. 1329429403 di € 105.829,50 emessa dalla Società HDI ASSICURAZIONI S.p.A., della quale la Stazione Appaltante, in caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, potrà disporre in qualsiasi momento.

Art. 7 – Il servizio è regolato da tutte le norme e condizioni contemplate dal Capitolato

Speciale d'Appalto, che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, espressamente accettato senza condizioni o riserva alcuna dall'Appaltatore in sede di gara e qui richiamato quale parte integrante del presente contratto nonché dal D. Lgs. n. 81/2015 e ss.mm.ii. dal CCNL delle Agenzie di somministrazione lavoro.

Art. 8 - L'Appaltatore si impegna, per i propri dipendenti diretti, al rispetto dei principi e delle previsioni contenuti nel "Modello di Organizzazione e Controllo" e nei connessi documenti del Codice Etico, Piano della prevenzione della corruzione e Piano per la trasparenza e l'integrità adottati dalla Stazione Appaltante in ottemperanza al decreto legislativo 08.06.2001, n. 231, come pubblicati sul sito aziendale www.golgiredaelli.it, che dà atto di conoscere e di accettare. L'eventuale mancata conoscenza del Modello e del Codice non può, in alcun caso, essere invocata a giustificazione della violazione delle relative previsioni. Lo stesso Appaltatore prende, altresì, atto che il mancato rispetto degli stessi costituisce motivo di sanzione - previa acquisizione delle dichiarazioni dell'interessato a giustificazione della violazione addebitatagli - come segue:

- diffida al puntuale rispetto del Modello e del Codice;
- applicazione di una penale, convenzionalmente prevista nel 20% del corrispettivo pattuito;
- risoluzione immediata del rapporto negoziale intercorrente con la Stazione Appaltante.

I contratti di assunzione di lavoro sottoscritti si concluderanno comunque alla loro scadenza naturale sostenendo gli oneri retributivi e previdenziali in favore dei lavoratori somministrati.

Le sanzioni sono determinate tenendo conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza delle stesse relativamente alle violazioni contestate, anche sulla base dei fattori elencati nell'apposita sezione del citato Modello. Per quanto attiene l'accertamento e la contestazione delle violazioni, nonché la successiva irrogazione delle sanzioni, trovano

applicazione le vigenti disposizioni interne e le previsioni contrattuali, ove appositamente indicate. In ogni caso, l'irrogazione di una delle sanzioni previste non preclude alla Stazione Appaltante il diritto di agire, anche in sede giudiziaria, nei confronti dei soggetti responsabili per il risarcimento di tutti gli eventuali danni patiti anche a causa o in conseguenza della violazione del Modello. Le presenti previsioni costituiscono parte integrante degli accordi negoziali instaurandi o instaurati e dispiegano i propri effetti fino alla completa esecuzione del contratto.

Art. 9 – Le Parti riconoscono e convengono che ciascuna Parte agisce in qualità di titolare autonomo del trattamento per quanto concerne le proprie attività di trattamento dei dati personali in relazione alla fornitura e fruizione dei servizi.

Ciascuna Parte, in qualità di titolare del trattamento, ha la facoltà di divulgare dati personali all'altra Parte, che agisce a sua volta in qualità di titolare del trattamento ai sensi del presente contratto.

Ciascuna Parte è tenuta a fornire tutte le comunicazioni ai singoli, ivi inclusi i propri dipendenti, funzionari e rappresentanti, nella misura in cui sia richiesto di divulgare all'altra Parte o concedere alla medesima il trattamento dei loro dati personali in relazione ai servizi; e garantire che, per quanto concerne i medesimi dati personali, vi sia un valido motivo di trattamento ai sensi delle normative applicabili in materia di protezione dei dati per la condivisione di tali informazioni con l'altra parte.

L' Impresa è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti diretti, consulenti e risorse dirette, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Esecutore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione appaltante.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) di Job Italia spa è raggiungibile al se-

guente indirizzo: Viale Vittorio Veneto 06012 Città di Castello (PG), email:dpo@jobitalia.net.

Per l'A.S.P. "Golgi Redaelli il Titolare del Trattamento è contattabile tramite e-mail info@golgiredaelli.it, al seguente indirizzo: Via B. d'Alviano n. 78 – 20146 Milano.

Le parti, nelle rispettive qualità, dichiarano che i dati personali vengono raccolti e trattati – ai sensi delle vigenti normative in materia, come recepite dall'A.S.P. "Golgi Redaelli" e sulla base del consenso espresso dall'interessato – per le esigenze relative ai rapporti intrattenuti con l'azienda (instaurazione e gestione di rapporti commerciali e contrattuali).

Art. 10 - Le parti dichiarano che il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 131 del 26/4/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 11 - Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna esclusa o eccettuata, inerenti la procedura di gara nonchè conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico della ditta aggiudicataria, tranne quelle inderogabilmente per legge a carico della Committente (ad esempio IVA).

Art. 12 - Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore si considera competente il Foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'A.S.P. "GOLGI-REDAELLI"	Per la Ditta JOB ITALIA S.p.A.
Dott. Marcello ZACCARO	Dott. Leo MARI
firmato in modalità elettronica	*firmato in modalità elettronica*